



DIREZIONE PROVINCIALE DI: ASTI

UFFICIO TERRITORIALE DI: ASTI

Registrazione di Atto Privato

Il 13/02/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSH , serie 3 , numero 89

data di stipula: 08/01/2025

ident.vo telematico: TSH25L000089000DD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: GVZTMS88M19A479K

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01760220051				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

	STATUTO	
	ASSOCIAZIONE PER ASPERA AD ASTRA APS	
	ART. 1 - Denominazione, sede e durata	
1.1	Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile ed ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione senza scopo di lucro e con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "Associazione PER ASPERA AD ASTRA APS", abbreviabile in "Associazione P3A APS" o anche "P3A APS" (di seguito anche solo "Associazione" o "APS"). L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.	
1.2	L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti della Legge.	
1.3	L'Associazione ha durata illimitata.	
1.4	L'Associazione ha sede legale in Comune di Asti, Corso alla Vittoria, 15, CAP 14100.	
1.5	L'associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea straordinaria (quindi con le maggioranze di cui all'art 7.13) sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.	
1.6	Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	ART. 2 - Scopo, finalità e attività	
2.1	L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, come richiamate nel presente articolo, volte a fornire benefici ambientali, economici o sociali in favore dei propri	
	1	

	associati, di terzi o delle aree locali in cui opera, avvalendosi in modo prevalente dell'attività	
	di volontariato dei propri associati.	
2.2	Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione persegue le	
	proprie finalità ed ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di	
	cui all'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8	
	"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,	
	recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione	
	delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" e di cui alla Delibera	
	ARERA del 27 dicembre 2022 n. 727/2022 "Testo integrato dell'Autoconsumo Diffuso" e	
	relativi Decreti Legislativi 199/21 e 210/21 di recepimento della Direttiva UE 2018/2001.	
2.3	L'Associazione, che ha lo scopo di contribuire allo sviluppo sostenibile favorendo la	
	transizione energetica attraverso un modello collettivo di gestione e uso efficienti delle	
	risorse (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del Codice del Terzo Settore), per il	
	raggiungimento delle già menzionate finalità, eserciterà prevalentemente la seguente	
	attività di interesse generale:	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione	
	dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e	
	pericolosi, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14	
	agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia	
	da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, di cui all'art. 31 del decreto legislativo 8	
	novembre 2021, n. 199 e s.m.i.	
2.4	L'Associazione potrà inoltre perseguire le seguenti attività di interesse generale:	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del	
	decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi	
	2	

	dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del Terzo Settore);	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica	
	del volontariato e delle attività di interesse generale;	
	- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della	
	legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge	
	19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi	
	a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi	
	dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della	
	difesa non armata.	
2.5	Sempre fatta salva l'osservanza della legislazione primaria e secondaria tempo per tempo	
	vigente, l'Associazione potrà altresì svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo	
	nell'ambito delle attività di interesse generale, sia direttamente che mediante terzi:	
2.6	la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili finalizzati all'utilizzo da parte degli	
	associati, oltre che di interventi integrati di domotica e di efficienza energetica;	
2.7	l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica, quali	
	l'eventuale utilizzo di sistemi di accumulo e/o immissione in rete dell'energia prodotta in	
	eccedenza, nonché l'offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici;	
2.8	lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione ed alla partecipazione a modelli	
	di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione	
	dell'uso di energia da fonti rinnovabili quali, ad esempio, programmi applicativi che	
	3	

	consentano di utilizzare gli impianti condivisi in maniera efficiente;	
2.9	la pianificazione territoriale per l'energia, anche a benefici di altri enti territoriali, attraverso	
	l'elaborazione di linee strategiche ed attività di coordinamento per lo sviluppo delle attività	
	dell'Associazione, assumendo un ruolo di rappresentanza degli associati nei confronti di	
	interlocutori esterni locali, nazionali ed internazionali;	
2.10	la promozione e lo sviluppo delle attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di	
	eventi di pubblica diffusione dei risultati e/o la stipula di convenzioni e partnership nazionali	
	ed internazionali, sia con enti privati che pubblici;	
2.11	la condivisione di informazioni e la richiesta di accesso al servizio di valorizzazione ed	
	incentivazione dell'energia elettrica condivisa per l'ottenimento dei benefici previsti e/o	
	eventuali ulteriori agevolazioni concesse da amministrazioni pubbliche locali, nazionali o	
	europee per la promozione dell'efficienza energetica e la diffusione delle fonti energetiche	
	rinnovabili, anche mediante partecipazione a bandi o iniziative simili;	
2.12	la prestazione di qualsiasi servizio collegato alle attività di cui ai precedenti punti.	
2.13	L'Associazione è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria, a condizione che	
	le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non	
	costituisca attività commerciale e/o industriale principale.	
2.14	La partecipazione dei membri all'associazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente	
	finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica e che per essi sia	
	possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso	
	anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione	
	agli investimenti sostenuti.	
2.15	I membri della Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito "CER") utilizzano la rete di	
	distribuzione per condividere l'energia prodotta da uno o più impianti a fonti rinnovabili,	
	anche ricorrendo ad impianti di stoccaggio, ferma restando la sussistenza del requisito di	
	4	

connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 8 del d.lgs. 199 del 2021 e alle restituzioni di cui all'art. 32 co. 3 del richiamato decreto legislativo, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite.

2.16 In caso di ripartizione tra i soci degli incentivi e dei rimborsi connessi alla condivisione dell'energia, l'eventuale importo della tariffa premio, eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione definito all'Allegato 1 del decreto 414/2023, sarà destinato ai soli consumatori membri/soci della CER diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

2.17 Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, individuato ai sensi dell'art. 32, co.1 lett. c, del d. lgs. n. 199 del 2021, è il Consiglio Direttivo.

2.18 Per raggiungere il proprio scopo l'Associazione potrà, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, realizzare, gestire, prendere in gestione, avere la disponibilità o detenere ad altro titolo impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in cui l'energia autoprodotta venga utilizzata prioritariamente per la condivisione con gli associati, nonché fungere da soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa.

2.19 L'Associazione dovrà quindi agire quale referente per la richiesta al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito "GSE"), o al diverso soggetto che fosse allo scopo indicato, e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, e, a tal fine, ricevere il mandato per il compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici prodromici alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, così come al compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici successivi all'eventuale accesso al predetto servizio, incluso sottoscrivere il relativo contratto con il GSE.

2.20 L'Associazione potrà promuovere i propri scopi anche attraverso pubblicazioni e campagne

	di sensibilizzazione all'uso razionale dell'energia ed al contenimento dei consumi energetici,	
	nonché in relazione agli altri obiettivi per lo sviluppo sostenibile realizzabili a livello locale in	
	ambito ambientale e/o sociale.	
2.21	Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o	
	comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.	
	L'Associazione potrà, inoltre, partecipare ad altri enti ed organismi senza scopo di lucro, con	
	finalità connesse alle proprie.	
2.22	L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle	
	attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo	
	Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e	
	approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio	
	Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di	
	bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;	
2.23	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di	
	donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie	
	attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma	
	organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o	
	erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi	
	volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei	
	rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	ART. 3 - Ammissione e numero degli associati	
3.1	I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori.	
3.2	Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal	
	Consiglio Direttivo.	
3.3	Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive	
	6	

rispetto alla quota associativa annuale.

3.4 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3.5 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.6 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.7 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

3.8 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.9 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3.10 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.11 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

3.12 Lo status di associato è a tempo indeterminato e l'ammissione può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.13 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 - Diritti ed obblighi degli associati

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 2 del presente Statuto;
- ricevere le pubblicazioni della Associazione.

4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a	
	spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini	
	annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	ART. 5 - Perdita della qualifica di associato	
5.1	La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.	
5.2	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali	
	Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni	
	materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione	
	su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto	
	e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di	
	esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le	
	proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque	
	nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà	
	ripresentare domanda di ammissione.	
5.3	L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere	
	escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo	
	che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di	
	morosità.	
5.4	L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota	
	associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio	
	Direttivo.	
5.5	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
5.6	Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al	
	9	

Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi dell'associazione

6.1 Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 7 - Assemblea

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno sei mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.

7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui

partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7.5 Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà essere convocata con modalità telematiche che assicurino il riconoscimento dei partecipanti e la validità delle votazioni, nonché la segretezza per le votazioni in cui è richiesta.

7.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da un membro eletto allo scopo dai convenuti all'assemblea stessa.

7.7 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7.8 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno degli associati.

7.9 L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sui ricorsi in caso di rieiezione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione di nuovi associati ai sensi dell'art 3.11 del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.22 del presente Statuto;

	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.	
7.10	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più	
	uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto.	
7.11	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio	
	e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.	
7.12	Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale	
	firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale;	
	eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.	
7.13	L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei	
	due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà	
	più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti validi.	
7.14	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il	
	voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.	
7.15	È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni	
	dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi	
	requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure	
	deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del	
	verbale sul relativo libro.	
	ART. 8 - Il Consiglio Direttivo	
8.1	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un	
	massimo di cinque membri scelti tra gli associati, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono	
	12	

	nominati dall'Assemblea, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti, anche più	
	volte. Il rinnovo del primo Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio	
	relativo al quinto anno esercizio di carica, i successivi in sede di approvazione del bilancio	
	relativo al quinto anno esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in	
	sede di costituzione dell'Associazione.	
	Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla	
	sua sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, chiedendone la convalida alla prima	
	assemblea utile. In caso di esaurimento provvederà l'Assemblea mediante elezione.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei	
	consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del	
	giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
8.2	Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali	
	dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,	
	revocato con motivazione.	
8.3	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o	
	per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
8.4	Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i	
	mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto	
	attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:	
	- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate	
	dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il	
	13	

	carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del	
	Bilancio di esercizio;	
	- proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità,	
	rispetto alle attività di interesse generale;	
	approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare sulle domande di nuove adesioni;	
	- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;	
	- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa	
	affidati;	
	- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si	
	rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;	
	- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche	
	non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.	
8.5	Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente,	
	dall'Assemblea degli associati.	
8.6	L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art.	
	2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi	
	degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.	
8.7	Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un membro	
	14	

eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

8.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.

8.9 Su proposta del Presidente o del Segretario, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con modalità telematiche che assicurino il riconoscimento dei partecipanti e la validità delle deliberazioni.

8.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata decadono dalla carica.

8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Segretario, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.

8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei

presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.17 Il Consiglio Direttivo ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

ART. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

9.4	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.	
9.5	Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.	
9.6	Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione in base alle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	ART. 10 - Segretario e Tesoriere	
10.1	Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.	
10.2	Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.	
10.3	Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Associazione.	
10.4	Il Segretario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
10.5	Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.	
10.6	È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.	
	ART. 11 - Revisione legale dei conti	
	17	

11.1	Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea	
	nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	
11.2	Se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,	
	l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro.	
	ART. 12 - Patrimonio e risorse economiche	
12.1	Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di	
	eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.	
12.2	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
12.3	Le risorse economiche con le quali la Associazione provvede al funzionamento ed allo	
	svolgimento della propria attività sono:	
	a) quote e contributi dei Soci e di privati;	
	b) eredità, donazioni e legati;	
	c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti	
	finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività	
	della Associazione	
	d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche	
	finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei	
	fini statutari;	
	e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;	
	f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito	
	18	

	rendiconto previsto dalla normativa vigente.	
	g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;	
	h) entrate derivanti dalle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché siano secondarie e strumentali);	
12.4	Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.	
12.5	Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.	
	ART. 13 - Bilancio di esercizio	
13.1	L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
13.2	Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.	
13.3	Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.	
13.4	Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.	
13.5	Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.	
	19	

13.6	Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del	
	terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è	
	predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.	
	ART. 14 - Libri sociali	
14.1	L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti	
	anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello	
	stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti	
	a cura dell'organo cui si riferiscono.	
14.2	Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa	
	domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente,	
	entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal	
	Presidente o dal Segretario.	
	ART. 15 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
15.1	Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive	
	nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e	
	seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio	
	legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto	
	nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel	
	20	

	Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla	
	normativa vigente.	
15.2	Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e	
	nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.	
	ART. 16 - Volontari	
16.1	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione,	
	attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio	
	tempo e le proprie capacità.	
16.2	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di	
	lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
16.3	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.	
16.4	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di	
	tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità	
	e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
16.5	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
16.6	L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo	
	svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai	
	sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	ART. 17 - Lavoratori	
17.1	L'associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di	
	altra natura, anche da parte dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello	
	svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.	
	21	

17.2	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.	
	ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
18.1	In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.	
18.2	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.	
	ART. 19 - Rinvio	
19.1	Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.	
	22	